

CONTRATTO DI TRANSAZIONE

Il giorno 2.12.2021,, tra:

- il Comune di Canna (CS) – cod. fisc 81000970780 – in persona del Sindaco (da una parte);
- la ditta Proges s.r.l., in persona dell'amministratore p.t. – p.i. 0264770780 – con sede in Acri (CS), alla C/da Chimento ancesco Esposito, suo amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, (dall'altra parte);

si premette che

- a) con ricorso al T.A.R. Calabria – Catanzaro depositato il 21.10.2021, la ditta Proges srl chiedeva l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza n.1025/2014 del 11.07.2014.
- b) Con sentenza 442/2021 il Tar Calabria *"a) dichiara l'obbligo del Comune di Canna, in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere, entro quaranta giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all'esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in esso indicate, dovute a titolo di capitale, interessi e spese e competenze del procedimento monitorio, spese successive documentate, oltre accessori di legge, al netto delle somme già eventualmente corrisposte; b) nomina Commissario ad acta il Segretario Generale della Provincia di Cosenza, con facoltà di delega ad altro funzionario della stessa Amministrazione, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di quaranta giorni, a seguito di apposita istanza della parte ricorrente, ove l'Amministrazione non abbia provveduto; Condanna il Comune di Canna, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in*

favore di parte ricorrente di spese e competenze del presente giudizio

che liquida in € 1.810,00, oltre rimborso del contributo unificato e altri

accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi

antistatario”.

- C) le parti intendono definire in via transattiva la controversia tra le

stesse insorta onde evitare l'esborso di ulteriori somme.

Tanto premesso, tra le indicate parti

SI CONVIENE

1. Il Comune di Canna, al fine di definire in via transattiva la controversia di

cui in premessa, si obbliga a corrispondere alla Proges s.r.l. la somma di €

12.000,00 (Euro dodicimila/36), oltre spese legali così suddivise: €. 3.027,13

(Euro tremilaventisette/13) come da fatture inviate da imputare all'Avv.

Rossella Barberio; €. 2.798,50 (Euro duemilasettecentonovantotto/50) come

da fattura allegata da imputare all'Avv. Angelo Giovanni Cofone. Tali somme

verranno liquidate in tre trance nei tempi e modi di seguito indicati e

complessivamente entro e non oltre il 20.2.2022.

2. **Nella prima trance** verranno pagate interamente le spese legali per un

importo complessivo di €. 5.827,63 e precisamente €. 3.027,13 (Euro

tremilaventisette/13) in favore dell'avv. Rossella Barberio

(BRBRSL71L57D086Y) presso il seguente IBAN

IT28T0538716200000000831137 ed €. 2.800,50 (Euro duemilaottocento/50)

in favore dell'Avv. Angelo Giovanni Cofone (CFNNLG71S28E678T) presso il

seguito IBAN IT28O0760116200000076771559. Verrà contestualmente

versata la somma di €. 2.000,00 (Euro duemila/00) direttamente alla ditta

Proges presso il seguente IBAN IT85F0306980582100000003869

Il suindicato importo dovrà essere corrisposto dal Comune di Canna mediante bonifico bancario, da disporsi entro il termine del 10 dicembre 2021, sui conti correnti indicati ai precedenti IBAN. Il bonifico si intenderà tempestivamente eseguito qualora il relativo ordine sarà trasmesso mediante mandato di pagamento (che verrà prontamente comunicato il giorno stesso all'Avv. Barberio) alla Tesoreria comunale, nei modi di legge, entro e non oltre il detto termine.

3. **Nella seconda trance** verrà corrisposta la somma di €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00) direttamente alla società entro e non oltre il 20.1.2022 Il bonifico si intenderà tempestivamente eseguito qualora il relativo ordine sarà trasmesso mediante mandato di pagamento alla Tesoreria comunale, nei modi di legge, entro e non oltre il termine del 15.1.2022.

4. **Nella terza trance** verrà corrisposta la somma di €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00) direttamente alla società entro e non oltre il 20.2.2022 Il bonifico si intenderà tempestivamente eseguito qualora il relativo ordine sarà trasmesso mediante mandato di pagamento alla Tesoreria comunale, nei modi di legge, entro e non oltre il termine del 15.2.2022.

5. Nel caso il Comune di Canna non dovesse adempiere ai pagamenti secondo le descritte modalità ed entro e non oltre i termini predetti, il presente accordo dovrà intendersi risolto e decaduto e la ditta Proges solleciterà senza alcun indugio il Commissario ad acta nominato dal giudice per l'immediato insediamento presso il Comune e il recupero dell'intero credito vantato, comprese spese legali, e interessi maturati e maturandi di cui alla sentenza Tar Calabria 422/2021.

6. A fronte dell'avvenuto pagamento da parte Comune di Canna e del buon

esito dell'accordo la ditta Proges s.r.l. rinuncia ad ogni ulteriore pretesa comunque riferibile alla sentenza del T.A.R. Calabria n. 422/2021.

la presente scrittura viene sottoscritta anche dal difensore della Proges srl

7. Le imposte relative all'accordo transattivo documentato dalla presente scrittura saranno a totale ed esclusivo carico del Comune.

Firme